



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

3. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

SERVIZIO Tributi e Fiscalità Locale

Numero 2 Settoriale del 02/02/2023

Numero 69 Reg. Generale del 02/02/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO VARIE ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME.

L'anno 2023 il giorno 2 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott. Cosimo ALEMANNO**, Responsabile del 3. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI - Servizio Tributi e Fiscalità Locale:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; gli articoli 8 e 9 del d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; gli articoli 10, comma 6, **11**, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, commi 164 e successivi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'articolo 1, commi 722-727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; l'articolo 1, commi 669- 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano l'applicazione della TASI dell'ambito della Imposta Unica Comunale (IUC); l'articolo 1, commi 682-701, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano le regole comuni della IUC;
- l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014;
- il DM 24 febbraio 2016.

Visti inoltre l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale ha istituito, per l'anno 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; l'articolo 1, comma 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, a decorrere dall'anno 2020, disciplina l'IMU ai commi da 739 fino a 783 del medesimo art. 1;

Viste le deliberazioni:

- del Commissario straordinario n. 24 del 08/08/2014 di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della IUC (comprendente la disciplina sull'IMU, sulla TASI e sulla TARI);
- del Commissario straordinario n. 48 del 26/09/2014 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2014 nonché la deliberazione del Commissario straordinario n. 30 del 09/09/2014 di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014 confermate anche per l'anno 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
- del Commissario straordinario n. 4 del 07/09/2020 di approvazione del regolamento della nuova IMU;
- del Commissario straordinario n. 5 del 07/09/2020 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 confermate anche per l'anno 2021 e 2022;
- del Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2021 di approvazione del Regolamento

comunale per la disciplina della Tari;

- del Consiglio Comunale n. 29 del 29/06/2021 di conferma delle tariffe per l'anno 2021 approvate e già applicate per l'anno 2020;
- del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 di approvazione delle tariffe per l'anno 2022;
- del Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2022 di approvazione delle riduzioni Tari ai sensi della Legge 15 luglio 2022 n. 91;

Visto l'art. 22 del regolamento IMU e l'art. 33 del regolamento TARI che disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di rimborso, nonché di eventuali compensazioni;

Viste le istanze di rimborso dell'IMU e della TARI presentate da vari contribuenti contenute agli atti d'ufficio per errori calcolo nella liquidazione dell'imposta, per versamento non dovuto dell'imposta o per versamento a Comune incompetente;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 724, della legge n. 147/2013, il quale dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario”*;
- l'articolo 9, comma 7, del d.Lgs. n. 23/2011, il quale dispone espressamente che *“per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006”*;
- la circolare 1/DF/2016 prot. n.. 9720 del 14 aprile 2016 avente ad oggetto *“Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali. Art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Chiarimenti.”*
- l'articolo 1, comma 777 lettera c, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Ricordato che a partire dall'anno 2013 l' IMU è versata interamente al Comune ove sono ubicati gli immobili, fatta eccezione per gli immobili appartenenti al gruppo D, la cui imposta corrispondente all'aliquota di base (0,76 per mille) deve essere versata interamente allo Stato, mentre al Comune spetta il gettito connesso all'incremento di aliquota.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 30/06/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che la legge 29 dicembre 2022 n. 197, all'articolo 1, co 775, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 al 30 aprile 2023;

Visto il disposto dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato *“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”* - e in particolare i commi 1, 3 e 5 che testualmente recitano:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria

dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visti in particolare gli atti d'ufficio e verificata la completezza e la regolarità delle domande, la veridicità dei dati indicati e la loro corrispondenza alle risultanze catastali ed agli atti di riferimento;

Accertata l'esistenza del diritto al rimborso così come risulta dai prospetti di calcolo allegati alle istanze di rimborso e dalla relazione istruttoria dei quali si riporta estratto:

CONTRIBUENTE RICHIEDENTE (Generalità in atti)	IMPOSTA	ANNUALITÀ VERSAMENTO	TOTALE DA RIMBORSARE
D.F. Erede D.A.	TARI	2022	€ 199,00
F.G.	TARI	2022	€ 71,22
V.R.	IMU	2017-2018-2019-2020	€ 930,75
C.G.	TARI	2021	€ 29,15
F.C.	IMU	2019-2020-2021	€ 600,30

D.G.	IMU	2017-2018-2019-2020-2021	€ 1.658,08
		TOTALE	€ 3.488,50

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Viste le copie dei modelli F24 di pagamento allegati alle sopraelencate richieste di rimborso, nonché la presenza del dato informatico nelle banche dati IMU/TARI, dai quali si riscontra effettivamente che i contribuenti succitati hanno versato le suddette somme a questo Ente;

Accertata l'esistenza del diritto al rimborso dei contribuenti interessati, maggiorato degli interessi per legge se ed in quanto dovuti;

DETERMINA

1. **DI ACCOGLIERE**, per le motivazioni esposte in narrativa, le istanze di rimborso dei contribuenti indicati in premessa e risultanti dalla documentazione prodotta contenuti agli atti d'ufficio;
2. **DI APPROVARE** l'elenco dei rimborsi riferito alle istanze suddette;
3. **DI IMPUTARE**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € **3.488,50** a titolo di rimborsi dei tributi di che trattasi a favore dei contribuenti e per gli importi indicati in premessa sull'impegno 453/2022, cap. 110, esercizio 2022;
4. **DI LIQUIDARE**, a favore dei predetti contribuenti, la somma complessiva sopra indicata ed analiticamente specificata nel prospetto allegato all'originale del presente atto contenente anche le relative modalità di pagamento ordinando all'Ufficio Ragioneria l'emissione dei mandati di pagamento da corrispondersi secondo le modalità ivi riportate;
5. **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio ragioneria, ai sensi del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa e dell'attestazione in ordine alla copertura finanziaria ed alla Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione all'albo pretorio *on line*.

L'istruttore amministrativo

Sandro Palazzo

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Cosimo ALEMANNO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2022					110		3488,50	453	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Veglie, lì 02/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 148

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 02/02/2023 al 17/02/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
COSIMO ALEMANNO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.